AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2098 DEL 16/12/2022

O G G E T T O

ADDENDUM AL CONTRATTO CON CENTRO DI MEDICINA PADOVA S.R.L. PER ATTIVITÀ A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE, RESA DAL DR. BILATO CLAUDIO, AI SENSI DELL'ART. 117 CO. 6 CCNL 2016/2018 DELL'AREA SANITÀ. APPROVAZIONE CON DECORRENZA DAL 1/12/2022 AL 31/12/2022.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 2200/22

Firmato digitalmente da BONAVINA Maria Giuseppina il 16/12/2022 11:50

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

"Con deliberazione n. 1474 del 09/10/2020 l'Azienda U.L.SS. 8 Berica ha approvato il contratto per lo svolgimento dell'attività a pagamento a carattere occasionale con la Struttura Centro di Medicina Padova S.r.l. con sede a Padova, in via Melette n. 20 - codice fiscale e P.IVA 04832950283.

Con nota prot. 124372 del 02/12/2022 la Struttura in argomento comunicava la propria fusione per incorporazione nel Centro di Medicina S.p.a. con sede legale a Villorba (TV), Viale della Repubblica n. 10/B, codice fiscale e P.IVA 03438220265 per effetto di atto di fusione a firma del notaio dott. Antonio Favaloro, registrato a Treviso il 24/11/2022 al n. 38172 serie 1T - Repertorio n. 27.483.

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la fusione societaria sopravvenuta e posta la necessità di aggiornare la Struttura parte del contratto che passa da Centro di Medicina Padova S.r.l. a Centro di Medicina S.p.a., si propone l'approvazione dell'addendum al contratto già approvato con delibera n. 1474 del 09/10/2020 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per poi procedere alla sottoscrizione dello stesso.

L'addendum decorre dal 1/12/2022 al 31/12/2022.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, l'addendum al contratto per lo svolgimento dell'attività a pagamento a carattere occasionale *ex* art. 15 quinquies lett. a) del Dlgs.vo 502/1992 e s.m.i. tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e il Centro di Medicina Padova S.r.l., allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di procedere alla sottoscrizione dell'addendum indicato al precedente punto 1;

3. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ADDENDUM AL

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' A

PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE

EX ART. 15 QUINQUIES LETT. C) D.L.VO. 502/92 e s.m.i.

TRA

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 "Berica" (di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8") – con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza – codice fiscale e P. IVA 02441500242, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F),

E

La Società Centro di Medicina Padova s.r.l. (di seguito denominata anche "Struttura") con sede legale in Via delle Melette 20 – 35138 Padova - codice fiscale e P.IVA 04832950283, nella persona del legale rappresentante Camporese Battista (nato a Borgoricco il 11/09/1959 Cod. Fisc. CMPBTS59P11B031G).

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 1474 del 09/10/2020 l'U.L.SS. n. 8 approvava il contratto per lo svolgimento dell'attività a pagamento a carattere occasionale di cui all'art. 15 quinquies lett. c) del D.L.vo 502/92 introdotto dall'art. 13 del D.L.vo 229/99 e all'**art. 117 comma 6** del CCNL 2016/2019 dell'Area Sanità (ex art. 58 comma 7) con la struttura Centro di Medicina Padova S.r.l., a valere per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022;
- con nota prot. 124372 del 02/12/2022 la Struttura Centro di Medicina Spa, con sede legale in Viale della Repubblica 10/B – 31020 Villorba (TV) - codice fiscale e P.IVA 03438220265, comunicava la fusione per

incorporazione della società Centro di Medicina Padova S.r.l con sede legale in Via delle Melette 20 – 35138 Padova - codice fiscale e P.IVA 04832950283 con decorrenza dal 1/12/2022;

- che occorre pertanto procedere alla modifica della Struttura parte del contratto da Centro di Medicina Padova S.r.l. a Centro di Medicina S.p.a. (di seguito denominata anche "Struttura") con sede legale in Viale della Repubblica 10/B – 31020 Treviso - codice fiscale e P.IVA 03438220265, nella persona del legale rappresentante Piacentini Francesca (nato a Treviso il 23/07/1955 - Cod. Fisc. PCNFNC55L63L407U) e addivenire ad una nuova sottoscrizione;

TANTO PREMESSO

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Su richiesta dei singoli utenti della Struttura, il dr. Bilato Claudio, dipendente dell'U.L.SS. n. 8 che ha optato per il rapporto esclusivo, è autorizzato a partecipare ai proventi di attività a pagamento a carattere occasionale svolta presso la predetta Struttura Centro di Medicina Spa nella disciplina di Cardiologia.

Art. 2 – Modalità di Esecuzione

L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Bilato Claudio è autorizzato a svolgere l'attività in argomento nel limite massimo individuale di n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi annui così come disciplinato dalla D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 intendendosi ricompresi in tale limite anche eventuali accessi presso altre strutture private non accreditate.

Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge l'attività presso la Struttura in maniera tale da non compromettere l'attività

istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico. Lo svolgimento dei suddetti accessi di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del dirigente medico interessato superiore alle n. 48 ore settimanali medie complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'art. 4 comma 1 della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

Art. 3 – Condizioni Economiche

L'U.L.SS. n. 8 stabilisce di comune accordo con il dr. Bilato Claudio le seguenti prestazioni e tariffe al netto della quota spettante per la Struttura:

Visita cardiologica + ECG	€ 130,00
Visita cardiologica di controllo	€ 105,00

Art. 4 – Adempimenti della Struttura

La Struttura provvederà in proprio alla riscossione delle tariffe e con cadenza mensile si obbliga a comunicare all'U.L.SS. n. 8, esclusivamente mediante l'allegato "RIEPILOGO ACCESSI" (**All. 1.1**), l'elenco analitico (nominativo paziente, prestazione, importo) delle prestazioni erogate con l'effettivo orario di presenza c/o la Struttura (data, orario di entrata e orario di uscita) dello specialista, detto documento dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura e dallo specialista che, sotto la propria responsabilità, dichiarano che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate.

Art. 5 - Fatturazione

L'U.L.SS. n. 8 sulla base del "riepilogo accessi" di cui all'articolo precedente, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura, entro la scadenza e secondo le modalità indicate sulla fattura stessa.

Art. 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

La Struttura nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto risponde civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista dell'U.L.SS. n. 8 autorizzato alle attività previste dal precedente art. 3. Lo specialista dell'U.L.SS. n. 8 risponderà del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C., salvo che abbia agito nell'adempimento della obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7 della L. 8/3/2017, n. 24) e previste dal presente contratto.

Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L. la Kasko od altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento a carattere occasionale, sarà lo stesso specialista a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura e lo specialista e comunque verrà tenuta dalla Struttura medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano ad osservare le previsioni normative di cui al GDPR 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 per quanto riguarda il trattamento dei dati, anche sensibili, dei quali entrano in possesso nell'esecuzione del presente contratto.

Art. 8 - Durata

Il presente contratto decorre dal 1/12/2022 fino al 31/12/2022. Con cadenza mensile l'U.L.SS. n. 8 provvederà alla verifica del rispetto del numero massimo di

accessi effettuati.

L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla Struttura e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.

Art. 9 – Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 10 – Inadempimento e recesso

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto, anche unilateralmente, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di giorni 30. Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s'intende risolto di diritto.

Art. 11 – Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"	Centro di Medicina S.p.a.
Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
Maria Giuseppina Bonavina	Francesca Piacentini

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile gli artt. 5 e 6.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"	Centro di Medicina S.p.a.
Il Direttore Generale	Il Legale Rappresentante
Maria Giuseppina Bonavina	Francesca Piacentini